

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DA OTTOBRE 2020, IL (SOPPRESSO) FONDO RESIDUALE
“FONDINPS” E’ SOSTITUITO DAL FONDO “COMETA”**

L’art. 9, comma 1, del d.lgs. 05/12/05, n. 252 ^(*) (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11 e n. 32 del 2006) ha costituito presso l’INPS la forma pensionistica complementare residuale “FONDINPS”, alla quale confluiscono – in modalità tacita – le quote del Trattamento di fine rapporto (TFR) maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 7, lett. b), n. 3 ^(**) del medesimo decreto legislativo.

L’accluso decreto interministeriale 31/03/2020, n. 85 (d.i.) – pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” 30/07/20, n. 190 e vigente dal 14 agosto scorso - ne ha disposto la soppressione dall’1 ottobre 2020 ^(***) e disciplinato la procedura di liquidazione.

Di conseguenza, con il messaggio 08/10/20, n. 3600, l’INPS ha fornito le seguenti “istruzioni operative” inerenti la sostituzione di FONDINPS con il Fondo di previdenza complementare “COMETA”.

«A decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l’adesione ad alcuna forma pensionistica

(*) Art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 252/2005

Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

() Art. 8, comma 7 del d.lgs. n. 252/2005**

Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e’ trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;

(*)** Ai sensi dell’art. 2 del d.i., il Fondo è chiuso alle nuove adesioni “dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore” del decreto medesimo.

complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all'articolo 2120 c.c.

Al riguardo, si ricorda che devono essere destinate alla forma pensionistica complementare residuale, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 7, lett. b), del D.lgs n. 252/2005, le quote di TFR maturando di quei lavoratori che non hanno manifestato, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.

Si ricorda altresì che soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro può essere successivamente revocata e che il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Per le ipotesi di sussistenza dell'obbligo contributivo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (Fondo di Tesoreria), in relazione alle quote di TFR che i lavoratori non hanno destinato (in maniera esplicita o tacita) alla previdenza complementare, si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 70/2007 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2007, N.d.R.) e si ricorda che i datori di lavoro per i quali sussiste il suddetto obbligo sono comunque tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fino al momento del conferimento del TFR maturando (in maniera esplicita o tacita) alla forma pensionistica complementare (decreto 30 gennaio 2007, art. 3, lett. b), pubblicato nella G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007).

A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti "affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP" (art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 85/2020).

Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni (art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 85/2020).

Il decreto contiene inoltre specifiche disposizioni al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS.

In particolare, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che ai datori di lavoro di lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un'informativa con una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi del Fondo COMETA.

Agli iscritti a FONDINPS, oltre all'informativa di cui sopra, è previsto che venga anche comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri (individuato all'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 85/2020, nella linea a contenuto più prudentiale tale "da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR" ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D.lgs n. 252/2005), nonché la possibilità di esercitare il

diritto di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare entro i termini di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale n. 85/2020.

Istruzioni operative

I datori di lavoro si atterranno alle modalità operative già in uso di cui al messaggio n. 19165/2007 (disponibile con un click al link <https://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%2019165%20del%2025-07-2007.htm>, N.d.R.).

Si precisa tuttavia che, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere più validato all'interno dell'elemento <SceltaPrevCompl>/<FormaPrevCompl> il codice "9999", avente il significato di "FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS", ma dovrà essere utilizzato il codice "61", avente il significato di "COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI".»

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2020, n. 85

Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS).
(20G00103)

(GU n.190 del 30-7-2020)

Vigente al: 14-8-2020

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito legge n. 205 del 2017) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la data di decorrenza della soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252(di seguito decreto legislativo n. 252 del 2005);

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 205 del 2017, in base al quale con il medesimo decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 175, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che con il medesimo decreto sono poi stabilite, sentita la COVIP, le modalita' per il trasferimento alla forma di cui al comma 174 delle posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005, esistenti alla data di soppressione della stessa;

Visto il decreto legislativo n. 252 del 2005, e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, con il quale e' stata costituita, presso l'INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

Visto l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2007, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)»;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto 30 gennaio 2007, in base al quale la forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ha assunto la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata FONDINPS;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, recante «Ricostituzione del Comitato amministratore della forma pensionistica complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS», con il quale e' stato ricostituito il predetto organo e sono stati rinominati i suoi componenti, nonche' confermato l'incarico di Responsabile e rideterminati, su base annua, gli importi dei relativi incarichi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato in ordine alla individuazione della forma pensionistica complementare cui far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252 del 2005;

Sentita la COVIP;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 16 gennaio 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n.682 del 22 gennaio 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Liquidazione di FONDINPS

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la forma pensionistica complementare residuale denominata «Fondo pensione complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata «FONDINPS», istituita presso l'INPS (di seguito: FONDINPS), e' posta in liquidazione.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la COVIP nomina il Commissario liquidatore di FONDINPS e ne determina l'indennita'. Fino alla data di nomina del Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di FONDINPS continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione del Fondo.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore e' sciolto il Comitato amministratore di FONDINPS e il Responsabile di FONDINPS cessa dalla carica.

5. La COVIP puo' impartire istruzioni al Commissario liquidatore e procedere, in ogni momento, con provvedimento motivato, alla sua revoca ed eventuale sostituzione.

Art. 2

Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005.

1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, FONDINPS e' chiusa alle nuove adesioni.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del Fondo COMETA che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

4. La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti di cui al comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, puo' essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un'altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Art. 3

Soggetti gia' iscritti a FONDINPS

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta, d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attivita' per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano gia' iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Nel piano di attivita' sono definiti i seguenti profili:

a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti;

b) le tempistiche e le modalita' per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti;

c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti;

d) i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operativita', senza soluzione di continuita', tra le due forme pensionistiche complementari;

e) il termine per il completamento delle attivita' indicate nel piano, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il piano di attivita', redatto anche in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4, e' trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.

4. Ai soggetti gia' iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA e' riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione di entrambe le informative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e d).

Art. 4

Disposizioni per la tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS

1. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS, nonche' la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all'adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) e' fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contenga una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA;

c) agli iscritti e' comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche;

d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di trasferimento di cui all'articolo 3, comma 4;

e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.

Art. 5

Ulteriori disposizioni

1. Una volta completate le attivita' indicate nel piano di cui all'articolo 3, comma 1, e' trasferito al Fondo COMETA l'eventuale attivo residuo e il Fondo COMETA succede negli eventuali rapporti passivi ancora in essere, nonche' la forma pensionistica FONDINPS e' cancellata dall'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1358